



DELIBERAZIONE n.87/2018/VSG

Repubblica Italiana

la

Corte dei Conti

Sezione regionale di controllo per il Molise


nella Camera di Consiglio del 29 maggio 2018

composta dai magistrati:

dott. Mario Nispi Landi Presidente

dott. Giuseppe Imperato Consigliere, relatore

dott. Luigi Di Marco Consigliere



mg

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il T.U. delle Leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo

Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000 recante il regolamento per l'organizzazione delle

funzioni di controllo della stessa Corte come modificata dalle delibere

SS. RR. n. 2 del 3 luglio 2003, n. 1 del 17 dicembre 2004 e delibera del

Consiglio di Presidenza n. 229/CP del 19 giugno 2008;

VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 149, concernente i

meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e

Comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della Legge 5 maggio 2009, n.

42;

VISTO, in particolare, l'art.4 (modificato dall'art.1-bis, comma 2, lett. a)

nn.1 e 2, lett. b), d) ed e) del D.L. 10 ottobre 2012, n.174, convertito,

con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n.213, e, successivamente,

sostituito dall'art.11, comma 1, D.L. 6 marzo 2014, n.16, convertito,

con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n.68) che ha introdotto, a

carico delle Province e dei Comuni, l'obbligo di redazione di una

relazione di fine mandato, appositamente certificata dall'Organo di

revisione dell'ente locale prevedendo anche la loro trasmissione alla

Sezione regionale di controllo della Corte dei conti territorialmente

competente e la loro pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente;


VISTO il D.M. 26 aprile 2013 con cui, d'intesa con la Conferenza Stato-

città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28

agosto 1997, n.281, il Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, ha adottato lo schema tipo per la

redazione della relazione di fine mandato, nonché una forma



semplificata del medesimo schema per i comuni con popolazione

inferiore a 5.000 abitanti;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 9 aprile 2015

n.15/QMIG;

ESAMINATA la relazione istruttoria depositata il 17 maggio 2018 (prot.

interno n. 72872402), circa il rispetto da parte del **Comune di**

Sessano del Molise (IS) dell'obbligo di redazione, sottoscrizione,

certificazione, comunicazione e pubblicazione - in vista delle elezioni del

10 giugno 2018 - della relazione di fine mandato, così come previsto dal

citato art.4 del D. Lgs. n.149/2011 e ss.mm.ii.;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Sezione Regionale di Controllo

n.11/PRES/2018 del 17 maggio 2018, di convocazione della Sezione per

la data odierna, al fine di deliberare sull'esito della predetta istruttoria;

UDITO il Magistrato relatore;

FATTO

Con nota del 5 aprile 2018, prot. n. 1610, acquisita al protocollo Cdc n.

899 del 6 aprile 2018, è pervenuta dal **Comune di Sessano del**

Molise la relazione di fine mandato, redatta ex art.4 del D.Lgs. 6

settembre 2011, n.149 in vista delle elezioni del 10 giugno 2018 ed

affidente il mandato amministrativo iniziato con le precedenti elezioni


del 26/27 maggio 2013.

Detta relazione è stata sottoscritta dal Sindaco il 22 marzo 2018 e

certificata dall'Organo di revisione il successivo 4 aprile. La

pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente risulta effettuata il 5 aprile

2018.



hg

DIRITTO

L'art.4 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.149 - in attuazione del principio contenuto nell'art.2, comma 2, lettera d) della L. 5 maggio 2009 n.4 in materia di federalismo fiscale - ha introdotto nel nostro ordinamento l'obbligo a carico di Province e Comuni di redigere una relazione di fine mandato, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica ed il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa rivolte a garantire l'effettiva attuazione dei principi di efficacia, efficienza ed economicità.


A tal fine:

- la relazione, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal Segretario generale, è sottoscritta dal Presidente della provincia o dal Sindaco, non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato;

- la relazione è certificata dall'Organo di revisione dell'Ente locale entro e non oltre quindici giorni dalla sottoscrizione e trasmessa alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro i successivi tre giorni;

- la relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate dal Presidente della Provincia o dal Sindaco sul sito istituzionale della Provincia o del Comune entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'Organo di revisione, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

La normativa in parola si iscrive nel più recente percorso intrapreso dal legislatore verso l'adozione di documenti finalizzati a rendere



no


trasparente l'attività svolta dagli amministratori pubblici nei confronti degli elettori nel rispetto del principio di *accountability*

a cui sono tenuti i soggetti investiti di cariche istituzionali nei confronti della comunità rappresentata.

La relazione di fine mandato costituisce, quindi, uno strumento di conoscenza dell'attività svolta nell'esercizio delle rispettive funzioni e momento di trasparenza nella fase di passaggio da un'amministrazione all'altra, in cui deve essere fotografata la reale situazione finanziaria dell'ente.

All'uopo, la relazione contiene la descrizione delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:

- a) sistema controlli interni;
- b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
- c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
- d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli Enti controllati dal Comune o dalla Provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando le azioni intraprese per porvi rimedio;
- e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche



Handwritten signature

utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;

f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.

Lo schema tipo della relazione è stato adottato con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 26/4/2013, pubblicato nella G.U. n. 124 del 29 maggio 2013;

In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente della relazione di fine mandato, il Sindaco o il Presidente della Provincia subisce una decurtazione della propria indennità.

Stanti gli obiettivi perseguiti dal legislatore con le disposizioni in parola, anche l'esame delle relazioni di fine mandato deve ritenersi inscrivibile nell'ambito delle molteplici funzioni di controllo assegnato alle Sezioni regionali caratterizzate da finalità di tutela degli equilibri di bilancio e di coordinamento della finanza pubblica (cfr. Corte Cost. nn.60/2013, 198/2012 e 179/2007).

Nondimeno, la Sezione ritiene che la verifica affidatale deve circoscriversi all'accertamento formale del rispetto della tempistica che lo stesso legislatore ha imposto alle amministrazioni locali in prossimità della scadenza del mandato elettorale: tempistica relativa alla redazione (anche intesa quale riferibilità al soggetto dalla quale deve promanare), al successivo invio a fini certificatori e alla trasmissione (alla magistratura contabile) della relazione di fine mandato, salvo che l'omesso o erroneo richiamo nella relazione di elementi notiziati



fondamentali per ricostruire l'azione amministrativa sviluppata nel corso del mandato elettivo finisca per svuotare di significato la trasparenza prevista dall'art.4 del D.Lgs. n.149/2011 (cfr. Sez. controllo Lombardia n.430/2013/VSG).

Di contro, il contenuto della relazione potrà essere valutato in un'ottica di controllo successivo di legalità finanziaria non solo in relazione alla verifica di conformità al modello ministeriale ma anche in ordine alla valutazione della c.d. sana gestione finanziaria dell'ente effettuata dalla Sezione ai sensi dell'art.1, commi 166 e segg. della L. 23 dicembre 2005, n.266, nell'ambito del rinnovato sistema dei controlli affidati alla Corte dei conti, come delineato dal più volte citato D.L. n.174/2012 (cfr. Sez. controllo Molise n.243/2015/VSG).

Ciò premesso, si osserva che nella relazione si afferma che l'importo del risultato di amministrazione 2016 e 2017 è stato accantonato per la salvaguardia degli equilibri e per le anticipazioni di liquidità ottenute dalla Cassa Depositi e Prestiti, nonché per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili, dando atto che tutte le fatture relative alla concessa anticipazione sono state pagate. È da precisare, tuttavia, che la Sezione, proprio in merito alle anticipazioni di liquidità, in sede di esame dei rendiconti 2014 e 2015 con deliberazioni n. 9/2017/PRSP e n. 182/2017/PRSE ne ha rilevato l'errata contabilizzazione. Delle deliberazioni in parola si fa menzione, ma in modo estremamente vago e generico, senza citarle in modo specifico e senza riportarne, neppure sinteticamente, il contenuto, come invece richiede lo schema di relazione. In effetti la relazione si limita ad affermare, in modo molto



indiretto, che il Sindaco ha sottoposto le pronunce della Corte all'attenzione del Consiglio e che le stesse sono state pubblicate sul sito web dell'Ente. L'informazione resa non sembra, dunque, corrispondere pienamente al principio di trasparenza che la norma vuole tutelare.


Sussistono, inoltre, numerose incongruenze tra i dati presenti in relazione e quelli risultanti dai sistemi Sirtel e Siquel che hanno reso difficile verificare l'attendibilità dei dati relativi al 2014 e al 2015, ad esempio per quanto riguarda le anticipazioni di liquidità. In ogni caso, nell'espore i dati finanziari, l'Ente ha omesso del tutto di far presente che a seguito del riaccertamento straordinario dei residui è emerso un disavanzo di euro 53.207,88, a cui si aggiunge la parte accantonata per euro 196.749,84, generando in tal modo un disavanzo post riaccertamento pari ad euro 249.957,72 da ripianare in 30 anni con quote annuali di euro 8.331 ,93. Anche tale informazione, certamente non di secondaria importanza, avrebbe invece dovuto essere presente nella relazione.

In conclusione, anche se la tempistica concernente la redazione, «sottoscrizione, certificazione e pubblicazione della relazione di fine mandato risulta rispettata, si ritiene l'Ente meritevole di una censura per le problematiche riscontrate. L'Ente dovrà, quindi, provvedere alla correzione ed integrazione della relazione riportando in essa i dati corretti e le informazioni mancanti, dandone altresì notizia tramite pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

P.Q.M.

La Sezione

DELIBERAZIONE N.87/2018/VSG
Sezione controllo Molise



hr


Accerta:

il rispetto, da parte del Comune di Sessano del Molise della procedura dettata dall'art.4 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.149 relativamente ai termini di redazione e all'obbligo di sottoscrizione della relazione di fine mandato;

l'avvenuta certificazione della medesima relazione da parte dell'Organo di revisione e la sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nel rispetto dei termini di legge;

la sostanziale corrispondenza del contenuto della suddetta relazione a quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs. n. 149/2011 nonché allo schema tipo definito dal Decreto interministeriale richiamato in premessa, impregiudicata ogni diversa e successiva valutazione in sede di controllo finanziario sui bilanci degli esercizi 2016 - 2017;

l'inesattezza e l'incompletezza della relazione di fine mandato per i motivi esposti nella parte motiva.

**Ordina**


all'Amministrazione comunale di Sessano del Molise di pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente la presente deliberazione ai sensi dello stesso art.4, comma 6, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n.149 e dell'art. 31 del D. Lgs. n. 33/2013, così come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n.97/2016.

Dispone


che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale e al Sindaco del Comune di Sessano del Molise.

Così deliberato in Campobasso, nella Camera di Consiglio del 29 maggio
2018.

Il Magistrato, relatore
(Cons. Giuseppe Imparato)



Il Presidente
(Mario Nispi Landi)



DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 24 luglio 2018



Il Direttore Amministrativo
(Dott. Davide Sabato)

